

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, con sede legale in Pisa – Piazza Martiri della Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@sssup.legalmailpa.it, accreditata al MIUR con: Decreto Ministeriale n. 744 del 25/06/2021, d'ora in poi denominata "**soggetto promotore**", nella persona del Prorettore all'Alta Formazione, Prof. Andrea Tenucci,

E

ASL Oristano, con sede legale in via Carducci N 35 con C.F./Partita IVA 01258180957, d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina ivi domiciliato per la sua carica.

di seguito indicate anche come Parti;

premesse

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei Master Universitari in Area Medica, realizzati dalla Scuola Superiore Sant'Anna, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese o enti, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, ASL Oristano si impegna ad accogliere presso le proprie strutture le allieve e gli allievi dei Master in tirocinio di formazione e orientamento, su proposta della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. attuativo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un Tutor scientifico, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un Tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante (di seguito, congiuntamente anche solo "Tutor"). Il soggetto ospitante si impegna a conferire alla/al Tutor aziendale le deleghe e i poteri necessari al fine del compimento delle attività previste nella presente Convenzione.

3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal soggetto promotore un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo della/del tirocinante;
- i nominativi dei Tutor;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Azienda/Ente ospitante;
- gli obblighi della/del tirocinante;
- le strutture dell'Azienda/Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici), presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per la responsabilità civile e per gli infortuni.

Il soggetto promotore e' tenuto a trasmettere le polizze assicurative all'ASL di Oristano annualmente o all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione in caso di inadempimento.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento la/il tirocinante è tenuta/o a:

- Prendere visione, prima dell'inizio del tirocinio, del Codice di Comportamento Aziendale, pubblicato sul sito istituzionale dell' ASL Oristano al seguente link: Codice di Comportamento Aziendale (Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03.01.2024), e viene anche trasmesso con il provvedimento autorizzativo del tirocinio.
- Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti, con il personale aziendale e con l'utenza.
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo individuale, attenendosi alle indicazioni del tutor aziendale e dei responsabili dell'unità operativa di assegnazione.
- Frequentare con regolarità le attività previste secondo il calendario concordato, comunicando tempestivamente al tutor aziendale eventuali assenze o variazioni di date e orari.
- Rispettare i regolamenti disciplinari, l'ambiente di lavoro e tutte le norme vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

A tal fine, il tirocinante dovrà:

- Prendere visione del *Manuale informativo ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008*, trasmesso con il provvedimento autorizzativo del Tirocinio.
- Firmare il *Verbale di Avvenuta Informazione – Art. 36 D.Lgs. 81/2008* e trasmettere il verbale firmato agli indirizzi e-mail: tirocini@aslristano.it e spp@aslristano.it.
- Attenersi scrupolosamente alla normativa e ai regolamenti aziendali in materia di protezione dei dati personali, garantendo il corretto utilizzo dei dati e la tutela dei diritti degli interessati.
- È tenuto, inoltre, a consultare il Regolamento aziendale per la protezione dei dati personali adottato da ASL Oristano, disponibile al seguente link: <https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2025/08/REGOLAMENTO-PRIVACY-ASL5.pdf>, prima dell'inizio del Tirocinio.
- È inoltre obbligato a rispettare il segreto professionale e a osservare l'obbligo di riservatezza e segretezza, sia durante sia dopo il tirocinio, riguardo a dati, informazioni o conoscenze relative a procedimenti amministrativi, processi organizzativi e a qualsiasi altra attività aziendale di cui venga a conoscenza.

Qualora il soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere al soggetto promotore l'interruzione anticipata del tirocinio.

Art. 4

A conclusione del tirocinio formativo e di orientamento la/il tirocinante è tenuto ad elaborare un Project Work, il cui contenuto sarà supervisionato e approvato dai Tutor. A tal fine il soggetto ospitante delega sin d'ora la/il Tutor aziendale, specificamente indicato nel progetto formativo e di orientamento, a verificare i contenuti del Project Work, con particolare riguardo ai dati e alle informazioni aziendali ivi racchiusi nonché all'utilizzo di immagini e/o loghi e/o marchi di proprietà del medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è a conoscenza del fatto che il Project Work sarà depositato nell'archivio digitale delle Tesi del soggetto promotore, nell'ambito della sezione specificamente dedicata, non accessibile pubblicamente.

Art. 5

La proprietà e la gestione dei risultati suscettibili di tutela (invenzioni, opere, software o qualsiasi altro risultato derivate dall'attività di tirocinio) sarà disciplinata dalla vigente normativa.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura la/il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di

“gestione per conto” dello Stato, posizione INAIL n. 3144), nonché per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, all'indirizzo protocollo@santannapisa.it, per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dalla/dal tirocinante al di fuori dell'Azienda/Ente rientranti nel progetto formativo.

Art. 7

Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

- a) Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e alla certificazione di idoneità alla mansione sono a carico del tirocinante, che provvede autonomamente a ottenere la documentazione richiesta ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- b) Obblighi del soggetto promotore:
 - raccogliere e trasmettere al soggetto ospitante la documentazione fornita dal tirocinante, restando inteso che il soggetto ospitante può verificare la conformità degli attestati ai fini dell'avvio del tirocinio.
 - Garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione.
- c) Obblighi del soggetto ospitante:
 - garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;
 - fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 8

La presente Convenzione ha validità per quattro anni ed entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, da intendersi come la firma da parte dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL Oristano a seguito dell'approvazione dello schema mediante apposita deliberazione della Direttrice Generale.

Gli adempimenti autorizzativi relativi allo svolgimento dei tirocini potranno essere avviati esclusivamente dopo il perfezionamento del convenzionamento, in quanto costituiscono un iter autonomo e distinto.

La realizzazione delle attività di Tirocinio non comporterà per il soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 9

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di “Titolare del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle attività di TIROCINIO, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) non ché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

Art. 10

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sull'originale di cui all'art. 2 della Tabella A – Tariffa Parte I del DPR. N. 642/1972, sono assolti dalla Scuola Superiore Sant'Anna in modalità virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 77248 del 02/11/2021). La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della

Tariffa Parte II del DPR. 131/1986.

Il Rappresentante Legale
Direttrice Generale Asl Oristano
Grazia Cattina

Il Prorettore all'Alta Formazione
Scuola Superiore Sant'Anna
Prof. Andrea Tenucci
